



Determina N. 560/2022 del 02/05/2022

Oggetto: Chiusura del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale Dirigente - anno 2021.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 665 del 25 giugno 2021 con la quale si costituiva il Fondo in oggetto per € 1.280.912,24;
- tenuto conto che con la determinazione sopra indicata ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2021 con successivo atto a seguito di rinnovi contrattuali e di eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi, di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020, non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita;
- tenuto conto del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi siglato il 14 ottobre 2021 secondo il quale, all'art. 11 c. prevede che *“Nel caso in cui il fondo di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 sia integrato da somme derivanti dal principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art 60 del medesimo contratto, una quota pari al 50% è riservata al dirigente che ha reso la prestazione, a titolo di incremento della retribuzione di risultato. La somma residuale confluisce nella quota del fondo destinato alla retribuzione di risultato, esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti.”*;
- richiamato il parere ARAN AFL19 del 24.03.2021 secondo il quale l'art. 60 c. 3“.... stabilisce espressamente che le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (comma 3),riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita (ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente), integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art.57 del medesimo CCNL, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione.
- La richiamata norma esprime in termini inequivocabili che le somme riferite ai compensi per incarichi aggiuntivi sono comunque destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, transitando nello specifico fondo ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.d). ”;
- considerata la nota pervenuta dall'Area Risorse e Patrimonio del 4 marzo 2022 che quantifica in € 52.100,01 l'importo introitato per incarichi aggiuntivi riferiti al 2021 svolti da alcuni dirigenti e dal Segretario generale ex art. 60 del CCNL dell'Area Dirigenza – Funzioni Locali – del 17.12.2020;
- richiamate le circolari RGS n. 12/2011, n. 16/2012, n. 21/2013 e n. 15/2014 secondo le quali tali risorse non sono rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsti dalla norma vigente;
- richiamata la circolare MEF n. 18 del 22.05.2018 (Conto Annuale 2017) secondo la quale le economie del Fondo anno precedente sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;

Determina N. 560/2022 del 02/05/2022

- considerato pertanto che la tipologia di risorse derivanti dall'attività sopra indicata rientra tra quelle elencate nel parere MEF-RGS prot. 257831 del 18.12.2018, che deve essere esclusa dal vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 c. 2 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *"....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- considerata la necessità di rideterminare, sulla base di suddetto parere, il limite 2016, precedentemente determinato in € 1.262.399,00, escludendo dal vincolo dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 le risorse del Fondo dell'anno precedente e quelle relative ad incarichi esterni. Allo stesso tempo occorre sostituire il Fondo 2017 della ex CCIAA di Lodi con l'importo corretto dell'anno 2016, come di seguito indicato:

CCIAA	Vecchio Limite 2016	Ricalcolo nuovo Limite 2016 (a)	Economie anno precedente (b)	Nuovo limite 2016 (a-b)
Ex CCIAA Milano	€ 842.651,00	€ 842.651,00	€ 210.538,00*	€ 632.113,00
Ex CCIAA Lodi	€ 116.348,00	€ 116.474,07	€ 504,00**	€ 115.970,07
Ex CCIAA Monza Brianza	€ 303.400,00	€ 303.400,00	€ 0,00	€ 303.400,00
Totale	€ 1.262.399,00	€ 1.262.525,00	€ 211.042,00	€ 1.051.483,07

* risorse del Fondo anno precedente ex CCIAA Milano (2015 a valere sul 2016);

** risorse relative ad incarichi esterni ex CCIAA Lodi.

- richiamato il parere ARAN RAL 052 secondo il quale la quantificazione del Fondo è affidata alla responsabilità dei singoli enti e che qualora lo stesso Ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle risorse del fondo, è tenuto, secondo i criteri di correttezza e buona fede, ad effettuare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali;
- ritenuto pertanto di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, alla definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 2021;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 12 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2021;
- sentito il Controllo di Gestione,
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e patrimonio;
- visto il parere di certificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.04.2022;

Determina N. 560/2022 del 02/05/2022

d e t e r m i n a

- 1) di definire, come sopra indicato, il nuovo limite 2016 per l'Area della Dirigenza in € 1.051.483,07;
- 2) di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area della Dirigenza per l'anno 2021 nell'importo di € 1.243.567,60, come di seguito riportato:

<i>Fonte CCNL</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 254.507 art. 26 c. 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 Trattamento posiz. e risul. 1998 € 4.253 art. 26 c. 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 1,25% MS 1997 € 56.113 art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 23.12.1999 RIA € 5.369 art. 31 c. 2 CCNL 23.12.1999 - € 33.570 art. 1 c. 3 CCNL 2.02.2002 € 5.200 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006 € 23.831 art. 23 c. 3 CCNL 22.02.2006 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2004 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2005 € 9.986 art. 4 c. 4 CCNL 14.05.2007 € 4.784 art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010 € 21.278 art. 16 c. 4 CCNL 22.02.2010 € 6.110 art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010 € 10.038 art. 5 c. 4 CCNL 03.08.2010 € 303.400 art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 incr. stabile dotaz. org. € 22.829 art. 56 c. 1 CCNL 17.12.2020 (1)	€ 704.424,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (2)	€ 2.451,38
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C),	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a	€ 0,00



Determina N. 560/2022 del 02/05/2022

CCNL 17.12.2020	quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno ; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020 (3)	€ 52.100,01
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento qualitativo dei servizi esistenti € 610.527,72 e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa € 4.083,00	€ 614.610,72

Determina N. 560/2022 del 02/05/2022

ARTICOLO 57, COMMA 3 ULTIMO PERIODO CCNL 17.12.202	Qualora l'integrale destinazione delle risorse, in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo. (4)	€ 114.704,14
L. 147/2013 art. 1 c. 456	..."a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". (€ -155.278 riduzione applicata dalla sola ex CCIAA di Milano)	- € 155,278
	Totale Fondo 2021 teorico (a)	€ 1.333.012,25
	Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	€ 1.051.483,07
	Somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016 (1-2-3-4)	€ 192.084,53
	Totale Fondo 2021 al netto delle somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016	€ 1.140.927,72
D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	Riduzione rispetto limite 2016 (b)	- € 89.444,65
	TOTALE FONDO 2021 (a – b)	€ 1.243.567,60

(1-2-3-4) risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsto dal D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 per € 22.829,00, dall'art. 1 c. 870 della L. 178/2020 per € 2.451,38, art- 60 CCNL 20.12.2020 per € 52.100,01 e economie anno precedente per € 114.704,14.

- 3) di imputare l'importo di cui al punto 2) di € 1.234.567,60¹ alla voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'anno 2021.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000020-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA